



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 1/23

Dec. n. 1/23

Il giorno 22 giugno 2023 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, la Corte Federale d'Appello composta da:

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente

BEVILACQUA avv. Jennyfer - Componente

RUBECHINI avv. Patrizio - Componente

si è riunita in funzione di Corte Sportiva di Appello per la trattazione del reclamo presentato in data 1° giugno 2023 dall'avv. Ramona REVERBERI, per

conto del tesserato signor **BUCCI Claudio**, - nato *omissis* e residente *omissis* tesserato 2023 con il M.C. "DUCALE A.S.D" con tessera n. 23020382 - avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 7/23 del 26.05.2023, che gli ha applicato ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno) con fine sanzione per il 26 maggio 2024.

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

Con atto di appello ritualmente depositato il ricorrente, sig. Claudio BUCCI, assistito dall'avv. Ramona Reverberi, impugnava la decisione numero 7/23 pronunciata dal Giudice Sportivo Nazionale in data 26 maggio 2023, e con la quale gli era stata comminata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 10 ed 11.1 del Regolamento di Giustizia, aggravata ex art. 43 lettera d) del medesimo regolamento, una sanzione pari ad un anno di ritiro della tessera federale per aver posto in essere una reiterata violazione degli obblighi e dei doveri su di lui incombenti quale tesserato, nonché titolare di team sportivo operante a livello agonistico nell'ambito del C.I.V..

Il sig. BUCCI Claudio veniva dunque dal GSN dichiarato responsabile della *"violazione del generale obbligo di lealtà, probità e rettitudine sportiva di cui all'art. 1.2 RdG, così come la ravvisabilità – nella propria condotta– degli estremi sia della frode sportiva di cui all'art. 10 RdG (commessa attraverso la falsa dichiarazione resa ai CCTT che trattavasi di un secondo motore) che dell'illecito sportivo previsto nell'art. 11 RdG (la rimozione dolosa dell'originario*

sigillo finalizzata a farne apporre un altro sullo stesso motore, circostanza che avrebbe certamente determinato l'alterazione del risultato della gara successiva. Pacifica è inoltre la contestata aggravante dei motivi abietti o futili (art. 43 lettera d) avendo il BUCCI agito al solo scopo di danneggiare la futura carriera sportiva di un pilota tredicenne, agendo con dolosa preordinazione come dimostrato dallo svolgimento temporale degli eventi. ».

All'udienza del 22 giugno 2023 era presente la parte di persona con il proprio difensore Avv. Ramona Reverberi nonché, per la Procura Federale, l'avv. Antonio De Girolamo.

Il Procuratore federale, depositava memoria di costituzione, e chiedeva la conferma in *toto* della decisione appellata.

L'avv. Ramona Reverberi difensore del ricorrente signor Claudio BUCCI riportandosi a quanto esposto nella memoria difensiva in atti, insisteva per l'accoglimento dell'appello.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 17 maggio 2023 trasmessa via pec dal Sig. GALIUTO Gaetano, esercente la potestà genitoriale sul figlio e pilota GALIUTO Martin Alberto, nella quale veniva evidenziato che il titolare del Team Buccimoto, Sig. BUCCI Claudio, aveva comunicato con email del 11 maggio 2023 la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, determinando così l'impossibilità per il pilota di partecipare sia alle prove

libere che alla gara del Mugello per la categoria Premoto 3. Nella medesima pec il GALIUTO rappresentava la mancata volontà del Team di liberare il pilota, nonostante l'intervenuta interruzione del rapporto. Veniva, inoltre, evidenziato che il *transponder* era stato restituito e che nel momento di rendere il cartellino venivano resi edotti della richiesta del Team Buccimoto di punzonare un secondo motore per il Pilota Galiuto; punzonatura che avrebbe determinato la partenza dalla "*pit lane*" nella gara successiva, alterando così la posizione in classifica del GALIUTO.

Tali accadimenti sono stati oggetto di indagine e di valutazione da parte del GSN che, con la decisione qui impugnata, ha riscontrato una "*reiterata violazione degli obblighi e dei doveri*" incombenti sul tesserato BUCCI Claudio, ritenendolo responsabile dell'illecito contestatogli e di aver dichiarato il falso al CCTT nel momento di richiesta di sigillatura di un "nuovo motore", trattandosi, invece, del medesimo motore già sigillato. Conseguentemente, il GSN ha applicato la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno), per violazione dell'art. 1 RdG, dell'art. 10 RdG, dell'art. 11 RdG, nonché per applicazione dell'aggravante di cui all'art. 43 lettera d) RdG.

Avverso tale decisione del GSN ha proposto reclamo la difesa del Bucci, sostenendo che il rapporto intercorrente tra il Pilota e la Buccimoto non fosse stato interrotto con l'e-mail dell'11 maggio 2023, dovendosi avere riguardo al tenore letterale dell'art. 7 dell'accordo di prestazione sportiva. Sosteneva, inoltre, la difesa che la seconda punzonatura era stata richiesta a causa di anomalie riguardanti l'utilizzo del motore e che non vi sarebbe stata falsa

dichiarazione in quanto non sussiste un secondo motore nella disponibilità della Buccimoto.

In data 22 giugno 2023 si è riunita la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello che, investita del reclamo ha statuito come segue.

MOTIVI

Il ricorso merita parziale accoglimento per i motivi di seguito precisati.

Preliminarmente la Corte si è soffermata sulla valutazione del rapporto intercorrente tra Buccimoto ed il Pilota Galiuto Martin Alberto ad esito dell'e-mail inoltrata dalla prima al pilota in data 11 maggio 2023. Con tale e-mail veniva sollecitato il pagamento della fattura n. 280 del 22/04/2023 ed evidenziato che, in caso di mancato pagamento, la Buccimoto sarebbe stata costretta a procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 7 .

Dal tenore letterale dell'art. 17 dell'accordo di prestazione sportiva sottoscritto tra le parti si rileva che l'e-mail è individuata quale mezzo utilizzabile per tutti i tipi di comunicazione intercorrenti tra la Buccimoto ed il Pilota. L'art. 7 del medesimo accordo prevede, invece, che per le ipotesi di risoluzione contrattuale derivante dal mancato pagamento "[...]in tutto o in parte anche di una sola rata[...]" venga utilizzata la raccomandata A/R.

Rileva la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello che l'art. 17 e l'art. 7 dell'accordo si pongono in rapporto di generalità e specialità, nel senso che l'art. 7 risulta speciale ed applicabile unicamente per le ipotesi di risoluzione contrattuale. Pertanto, l'e-mail è inidonea ad incidere sul rapporto tra le parti, in quanto priva di efficacia risolutiva. Ne

discende che con l'e-mail dell'11 maggio 2023 non vi è stata alcuna interruzione del rapporto di prestazione sportiva e che, alla data degli accadimenti oggetto di valutazione del presente giudizio, il Pilota Galiuto Martin Alberto era inequivocabilmente ancora appartenente al team Buccimoto.

In secondo luogo, la Corte si è soffermata sulla valutazione della condotta posta in essere dal Bucci e sulla conseguente configurazione o meno delle violazioni riscontrate in primo grado: *"violazione dell'art. 1 RdG, dell'art. 10 RdG, dell'art. 11 RdG, aggravante di cui all'art. 43 lettera d)"*.

In particolare, si evidenzia che la falsa dichiarazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del Bucci, deve essere ritenuta provata *per tabulas*, riportando il rapporto di sigillatura del motore redatto dal CCTT la dicitura *"nuovo motore"* in luogo di *"restituzione sigillatura a seguito di smontaggio per verifica"* e dovendosi attribuire fede privilegiata a tale rapporto.

In relazione alla violazione dell'art. 10 RdG la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello evidenzia che la condotta del Bucci non sia idonea a configurare tale violazione, poiché priva del dolo specifico tendente *"ad eludere le norme"*. La *ratio* della norma è da individuarsi nella volontà di sanzionare azioni fraudolente che siano volte o tendenti *"[...] ad eludere norme per la partecipazione all'attività agonistica federale[...]"*, da intendersi nel senso di dichiarare e/o produrre documentazione attestante requisiti di partecipazione non realmente posseduti da chi commette tale violazione. Nel caso in esame, la falsa dichiarazione del Bucci al CCTT non è

tendente ad eludere o attestare falsamente il possesso di requisiti di partecipazione e, dunque, è priva degli elementi essenziali costitutivi dell'art. 10 RdG.

La falsa dichiarazione del Bucci, invece, che, ad oggi e per quanto versato in atti, non è stata impugnata con querela di falso, suffraga e costituisce *"l'atto idoneo ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara"* previsto dall'art. 11 RdG per la configurazione dell'illecito sportivo. Infatti, con la falsa dichiarazione il Bucci – tecnico e team manager di lunga esperienza sui campi di gara nazionali – non poteva ignorare che, apponendo i sigilli al motore (erroneamente dichiarato come "nuovo motore" nella sede federale tecnica preposta), peraltro con largo ed incoerente anticipo rispetto al calendario motoristico della Premoto 3, avrebbe esposto il Pilota Galiuto al rischio di una partenza dalla *"pit lane"* nella gara successiva e, dunque, avrebbe potuto alterarne la gara.

A nulla rileva, in punto di sussumibilità del fatto nella fattispecie della norma violata, la circostanza che il Galiuto nella gara successiva non sia stato penalizzato per volontà dei Giudici di gara in quanto, al momento della falsa dichiarazione, tale circostanza eventuale non era prevedibile da parte del Bucci.

Infine, alla luce della piena riconducibilità della condotta contestata all'interno della fattispecie di cui all'art. 11 RdG, viene meno l'applicazione dell'art. 1 RdG, configurando quest'ultimo un'ipotesi residuale di responsabilità, ravvisabile allorquando la violazione non rientri all'interno di altre norme specifiche dell'ordinamento sportivo. Tale interpretazione risulta

conforme al consolidato orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, espresso con decisione n. 49 del 2016, in forza del quale “[...] la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, [...] non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni, ma, proprio per l’elasticità dei parametri valutativi, ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo. Essa, dunque, configura una ipotesi residuale di responsabilità.”.

Da ultimo, la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello ritiene che, dalle circostanze emerse, l’aggravante di cui all’art. 43 lettera d) non possa trovare applicazione, poiché non si ravvedono i motivi “futili ed abietti”. Ciò in forza sia del fatto che l’infrazione del Bucci non ha determinato per il Pilota Galiuto alcuna conseguenza “di gara”, ovvero lo stesso non ha subito penalizzazioni alla partenza della gara successiva (elemento, questo, che qui è rilevante - si v. art. 43.1 RdG - in punto di presupposti di valutabilità dell’aggravante), sia in quanto non risulta provata - nel perimetro della condotta del Bucci - la dolosa preordinazione.


Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, in parziale riforma della decisione del GSN proc. 8/23, dec. N. 7/23, dichiara responsabile il Bucci Claudio della violazione dell’art. 11 RdG e, per l’effetto, gli commina la sanzione di mesi 6 (sei), dedotto il presofferto, con fine sanzione il 26 novembre 2023, prosciogliendolo, invece, in relazione alle violazioni di cui agli articoli 10 RdG, 1 RdG e 43 lettera d) RdG.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello, in parziale riforma dell'impugnata decisione n. 7/23 del Giudice Sportivo Nazionale, RIDUCE la sanzione a mesi 6 (sei) di ritiro della tessera dedotto il presofferto. Con fine sanzione il 26 novembre 2023.

Depositata il 10 luglio 2023

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente



BEVILACQUA avv. Jennyfer - Componente relatrice



RUBECHINI avv. Patrizio - Componente



Il presente provvedimento sia comunicato a:

- Avv. Ramona Reverberi;
- Bucci Claudio (elettivamente domiciliato presso l'avv. Ramona Reverberi);
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Tesseramento;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co. re. Emilia Romagna;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.